

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri

- **Codice della proposta:** COM(2023) 256 final del 24.5.2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0155 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle infrastrutture e dei trasporti...

Premessa: finalità e contesto

- *La proposta legislativa in esame riguarda una revisione del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale regolamento prevede un insieme comune di norme dell'UE per i periodi di guida giornalieri e quindicinali massimi, nonché per i periodi di riposo minimi giornalieri e settimanali per tutti i conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada di merci e di passeggeri, fatte salve specifiche eccezioni e deroghe nazionali.*
- *L'ambito delle operazioni regolamentate è estremamente diversificato, include: trasporti su strada, sia internazionali che nazionali, a lunga e breve distanza, conducenti per conto proprio e per conto terzi, dipendenti e lavoratori autonomi.*
- *Il regolamento (CE) n. 561/2006 si applica agli operatori dei servizi di trasporto su strada e ai loro conducenti: i) indipendentemente dal fatto che effettuino il trasporto di passeggeri o di merci; o ii) indipendentemente dal fatto che, quando trasportano passeggeri, il trasporto sia regolare o occasionale.*
- *Tuttavia, il settore del trasporto occasionale di passeggeri presenta caratteristiche diverse rispetto al trasporto di merci e al trasporto regolare di passeggeri. Tali caratteristiche diverse implicano che il settore del trasporto occasionale di passeggeri abbia un impatto diverso sulle condizioni di lavoro dei conducenti e richieda pertanto un adeguamento delle norme relative ai periodi di guida, alle interruzioni minime e ai periodi di riposo ad essi applicabili.*
- *I servizi di trasporto di passeggeri svolto sotto forma di servizi occasionali differisce dalle altre attività di trasporto collettivo in termini di modalità di guida, tempi di attesa e percorrenze derivanti dalle esigenze del committente e dei passeggeri trasportati. I conducenti di autobus effettuano più pause per i passeggeri, più fermate lungo il percorso e una combinazione di viaggi più lunghi (all'inizio e alla fine del tour) e viaggi più brevi (durante il tour). Nel complesso, i conducenti di autobus trascorrono molto meno tempo alla guida rispetto ad altri conducenti professionisti del settore.*
- *La proposta legislativa della Commissione tiene conto delle specificità del settore del trasporto occasionale di passeggeri ed è finalizzata a garantire una distribuzione più*

flessibile delle interruzioni e dei periodi di riposo e a stabilire la parità di trattamento tra le operazioni occasionali di trasporto passeggeri a livello internazionale e nazionale. Non introduce modifiche alla durata minima delle interruzioni o dei periodi di riposo o ai periodi di guida massimi. Mira pertanto a garantire servizi occasionali di trasporto passeggeri efficienti e di elevata qualità e a migliorare le condizioni di lavoro e di guida dei conducenti, in particolare per ridurre al minimo lo stress e la stanchezza.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- *La base giuridica individuata dalla Commissione per la modifica del regolamento (CE) n. 561/2006 risiede nell'art. 91, par. 1, del trattato di funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la stessa alla base dell'adozione del regolamento oggetto di modifica.*

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- *Trattandosi di una modifica di un vigente atto normativo europeo l'obiettivo che si prefigge può essere conseguito solo con un'azione a livello dell'Unione.*

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- *La proposta legislativa rispetta il principio di proporzionalità in quanto le modifiche proposte sono volte a garantire il miglioramento delle condizioni di lavoro e di riposo dei conducenti che effettuano servizi occasionali di trasporto passeggeri su strada e nel contempo consentono agli operatori di organizzare le operazioni di trasporto nel modo più efficiente possibile.*
- *Inoltre, l'intervento normativo è rivolto ad eliminare condizioni di disparità tra i servizi di trasporto su strada di passeggeri occasionali nazionali e i servizi di trasporto su strada di passeggeri occasionali internazionali.*

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- *La proposta della Commissione, contenente alcune specifiche modifiche al vigente impianto normativo declinato dal Regolamento 561/2006, risponde in modo equilibrato all'esigenza di introdurre norme in materia di tempi di guida e di riposo più adeguate per i conducenti che effettuano servizi occasionali di trasporto, in ragione della specificità di tali servizi di trasporto.*
- *L'intervento normativo proposto non riveste il carattere di urgenza*

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- *In considerazione dell'alta diffusione dei servizi di trasporto occasionali e delle numerose imprese di trasporto stabilite in Italia che operano nel settore, in ragione soprattutto della rilevanza della mobilità turistica in Italia, si ritiene l'intervento normativo proposto dalla Commissione rispondente all'interesse nazionale.*

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *In fase negoziale potranno essere esaminate ed eventualmente sostenute lievi modifiche*

al testo della proposta volte a rendere più facile la lettura e la conseguente applicazione delle nuove disposizioni.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- *Allo stato attuale la proposta non presenta costi per il bilancio nazionale;*

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- *Nessun effetto, esclusi quelli direttamente applicabili derivanti dalla normativa europea oggetto di modifica.*

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- *La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).*

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- *Nessun effetto*

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- *La proposta di regolamento, per quanto sopra illustrato, avrebbe indiscussi benefici per le imprese di trasporto che operano nel settore dei servizi occasionali e per le persone che beneficiano di tali servizi in termini di soddisfazione delle proprie richieste ed esigenze.*

Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012
(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri.

- **Codice della proposta:** COM(2023) 256 final del 24/05/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0155(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento
Revisione Regolamento (CE) n. 561/2006 <ul style="list-style-type: none"> – modifica articolo 4 lettera n); – inserimento all'articolo 4 della lettera n bis; – aggiunta di un nuovo comma all'articolo 7; – aggiunta nuovo paragrafo all'articolo 8, paragrafo 2) – modifica frase introduttiva e lettera a) dell'articolo 8, paragrafo 6 bis. 	Regolamento (CE) n. 561/2006	Trattandosi di una modifica ad un regolamento europeo direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico nazionale e in assenza di disposizioni nazionali secondarie regolatorie della materia, non si ravvisa la necessità di interventi normativi di natura primaria o secondaria. Sulla proposta in oggetto non sono pervenute osservazioni dalle altre Amministrazioni interessate.